



COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 15

Oggetto: **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA**

Il giorno 28/04/2021 alle ore 18.45, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione ordinaria, in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale in modalità telematica ai sensi dell'art. 73 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 e nel rispetto dei criteri fissati dal Sindaco con proprio Decreto n. 4 in data 18/03/2020, utilizzando il sistema in videoconferenza denominato GoToMeeting. I membri del Consiglio Comunale indentificati dal Segretario Comunale sono:

PRESENTI

ALFREDO CIMARELLA	- Sindaco	SI
SACCENTI LAURA	- Assessore	SI
GIACCONE CHIARA	- Assessore	SI
MELLANO MAURO	- Assessore	SI
USSEGLIO-MIN MAURO	- Assessore	SI
RUZZOLA PAOLO	- Consigliere	AG
PIOVANO ENRICO	- Consigliere	SI
FABBRI ANDREA	- Consigliere	SI
BLUA LIDIA	- Consigliere	SI
COLLI FLAVIO	- Consigliere	SI
GUERRI SILVIA	- Consigliere	AG
FASANO LUISA	- Consigliere	SI
SPARACCA MARIO	- Consigliere	SI

Assume la presidenza il Sindaco ALFREDO CIMARELLA.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale dott.ssa MARTA BACCIU in modalità telematica che accerta il collegamento simultaneo dei presenti ed il numero legale.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta

Area: **Settore N. 7: Tributi e Sistemi Informativi**
Servizio: **Tributi e Sistemi Informativi**
N. Proposta: **15 del 21/04/2021**

Oggetto: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Su proposta dell'Assessore Mellano Mauro;

PREMESSO CHE:

- l'articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che "... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";
- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;
- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1, 847. Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68;
- ai sensi dell'articolo 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019 n.162, convertito, con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8 ha disposto che Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

VISTA la disposizione del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale prevede che il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:

- a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;

- b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;
- c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;
- d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;
- e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;
- f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;
- g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
- h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

CONSIDERATO che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale.

VISTA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.

VISTA la proposta di regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale.

RAVVISATA la necessità di istituire e disciplinare il canone in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con il prelievo precedente.

RITENUTO di proporre l'approvazione del Regolamento del canone unico patrimoniale con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 01/02/2021

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 01/01/2021 dell'anno di riferimento".

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti

concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie.

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'articolo 42 del TUEL.

VISTI:

- l'articolo 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il comma 4 bis dell'articolo 106 del dl 34/2020 che stabilisce Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021";
- l'articolo 124 del TUEL che disciplina la pubblicazione delle deliberazioni.

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Responsabile del servizio interessato ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile reso dal Responsabile dell'Area Finanziaria ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il parere del Revisore Unico dei Conti espresso nel verbale allegato ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art.3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012;

si propone che il Consiglio Comunale DELIBERI

1. **DI APPROVARE** il Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai sensi della Legge 160/2019 articola 1 commi 816- 836.
2. **DI PROCEDERE** alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento nel rispetto delle disposizioni del TUEL.
3. **DI DARE ATTO** che, con successiva deliberazione, la Giunta comunale procederà alla definizione e approvazione delle tariffe del canone nel rispetto del Regolamento approvato con il presente atto e delle esigenze di bilancio, al fine di mantenere invariato il gettito del nuovo canone, rispetto al canone (COSAP) e imposta di pubblicità ICP e diritti sulle pubbliche affissioni che vengono ad essere sostituiti.
4. **DI STABILIRE** che le disposizioni del Regolamento di istituzione e disciplina del canone unico decorrono dal 01/01/2021 ai sensi dell'articolo 53 comma 16 della legge 388/2000.
5. **DI DELIBERARE** l'immediata esecutività della deliberazione per assicurare il proseguimento dei successivi atti gestionali.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il Decreto del Sindaco n. 4 del 18/03/2020;

Il Sindaco dà la parola all'Assessore Mellano che illustra brevemente il regolamento oggetto di approvazione;

Esaminata in modalità telematica, la proposta di deliberazione predisposta dall'Ufficio Tributi e Sistemi Informativi, in data 21/04/2021 n. 15, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale, relativa all'oggetto;

Ritenuto che la stessa sia meritevole di accoglimento per le motivazioni in essa contenute;

Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art.49 c.1 T.U. 267/00 che viene allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Acquisito il parere in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 c.1 T.U. 267/00 che viene allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Visti gli artt.42, 48 e 50 del T.U. 267/00, in ordine alla competenza degli organi comunali;

Dopo breve discussione;

Non avendo altro da eccepire a riguardo;

A seguito di votazione resa in modo verbale che ha determinato il seguente risultato accertato dal Segretario Comunale in modalità telematica, con riscontro audio e video, e proclamato dal Presidente:

Presenti collegati in videoconferenza n. 11

Votanti n. 11

Voti favorevoli n. 11

Voti contrari n. 0

Astenuti n. 0

DELIBERA

- 1) Di accogliere integralmente la proposta di deliberazione predisposta dall'Ufficio Tributi e Sistemi Informativi n. 15 in data 21/04/2021 avente per oggetto: *"Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria"*, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

SUCCESSIVAMENTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Rilevata l'urgenza di provvedere in merito;
- Visto l'art.134 c..4 del d.lgs. 267/00;

A seguito di votazione resa verbalmente che ha determinato il seguente risultato accertato dal Segretario Comunale in modalità telematica, con riscontro audio e video, e proclamato dal Presidente

Presenti collegati in videoconferenza n. 11

Votanti n. 11

Voti favorevoli n. 11

Voti contrari n. 0

Astenuti n. 0

D E L I B E R A

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2021 / 15**

Ufficio Proponente: **Tributi e Sistemi Informativi**

Oggetto: **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Tributi e Sistemi Informativi)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 147bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267/2000, si esprime il seguente parere (firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005): **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **23/04/2021**

Il Responsabile di Settore

Marta Bacciu

Parere Contabile

Ragioneria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 147bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267/2000, si esprime il seguente parere (firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005): **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **23/04/2021**

Responsabile del Servizio Finanziario

Marta Bacciu

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
ALFREDO CIMARELLA
Firmato Digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005

IL SEGRETARIO COMUNALE
BACCIU MARTA
Firmato Digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune, ai sensi dell'art. 32 c. 5 L. 69/2009, per trenta giorni consecutivi dal 18/05/2021.

La presente deliberazione è stata contestualmente comunicata

- ☒ *Ai capigruppo consiliari*
☐ *Al Prefetto*

il 18/05/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
BACCIU MARTA
Firmato Digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
(ai sensi del T.U. 267/00)

Data Esecutività: 28/05/2021

- ☒ *esecutiva per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (d.lgs. 267/2000 art. 134, comma 3)*

il 18/05/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
BACCIU MARTA
Firmato Digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005